

Sent. 252/14
Proc. 1587/14
REP. 550

TRIBUNALE DI LUCCA

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281sexies cpc nella seguente causa:

- n. RG:
60305/2010
- giudice:
Michele Fornaciari
- parte attrice:
[redacted] (c.f./p. iva [redacted]) (avv. Roberto Polloni – Vittorio Bovini)
- parte convenuta:
[redacted] spa (c.f./p. iva 01460540469) (avv. Claudio della Rocca – Beatrice Ducci Donati)

UDIENZA DEL 12.2.14

Sono presenti: per l'attrice l'avv. Federico Salvini in sost. dei difensori; per la convenuta l'avv. della Rocca.

Il Giudice dispone la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.

Le parti si riportano agli atti e il Tribunale pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Posizione delle parti

L'attrice ha allegato: che, essendo completamente digiuna di cognizioni in materia di mercato finanziario, il 3.12.97 aveva sottoscritto, presso la filiale di Viareggio, quartiere Varignano, della C [redacted], un contratto di intermediazione mobiliare con il relativo contratto di deposito titoli; che fin dall'inizio del rapporto aveva manifestato la propria intenzione di essere interessata solo ad investimenti privi di rischi; che il 14.2.00, su suggerimento di un dipendente della filiale di Viareggio, v. Marco Polo, del medesimo istituto, aveva acquistato, quali sicuri, con buon rendimento e privi di rischi, in quanto emessi da uno stato sovrano, titoli emessi dalla repubblica argentina con scadenza 2005 (Argentina 10 % 07.01.2005 codice ISIN XS0105694789) per un controvalore di € 26.000,00; che, essendo avvenuto il *default* dello stato argentino di lì a poco, e precisamente il 23.12.01, l'istituto non poteva non conoscere il suo già sussistente stato di dissesto e che all'epoca dell'acquisto tutte le principali agenzie di rating avevano progressivamente abbassato la valutazione dei titoli emessi dallo stato argentino; che, sempre su suggerimento di un dipendente dell'istituto, il 4.4.00 aveva poi acquistato, parimenti dietro assicurazioni circa l'assenza



di rischio, quote di SICAV Flemings European Technology Fund per ulteriori € 5.000,00; che viceversa si trattava di fondi complessi e ad altissimo rischio.

L'attrice, lamentando plurime violazioni della normativa in materia di investimenti mobiliari, nonché dell'obbligo di buona fede, relativamente all'acquisizione del profilo di rischio del cliente nonché alla somministrazione allo stesso delle dovute informazioni, vuoi in generale sugli investimenti mobiliari, vuoi, più in particolare, sui titoli in questione, ha quindi chiesto: in via principale il risarcimento del danno; in via subordinata la risoluzione del contratto, oppure la sua nullità/inefficacia/invalidità, e la restituzione delle somme investite.

La convenuta ha per converso sostenuto di avere correttamente operato, fornendo all'attrice tutte le dovute informazioni, evidenziando che l'attrice stessa aveva *medio tempore* riscosso, in relazione al titolo dello stato argentino, una cedola di € 2.275,00 e che all'epoca dell'investimento nulla faceva presagire il futuro *default* di tale stato.

Eccepita la prescrizione e contestata la sussistenza dei presupposti per la risoluzione e per la declaratoria di nullità del contratto, la convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.

Avendo l'attrice in corso di causa alienato i titoli, la convenuta ha quindi ulteriormente eccepito, in proposito, la carenza di interesse ad agire.

Motivi della decisione

Che all'epoca dell'acquisto il *rating* dei titoli emessi dalla repubblica argentina fosse assai basso e che l'investimento SICAV fosse altamente rischioso è stato senz'altro confermato dal ctu e non è del resto contestato.

Anche a prescindere dal fatto che il *default* dello stato argentino fosse o meno prevedibile, la convenuta era dunque sicuramente tenuta, vuoi in base alla normativa in materia, vuoi anche semplicemente in base al principio di buona fede, a fornire all'attrice, pacificamente digiuna della materia, la dovuta informazione in merito al suddetto *downgrading* ed al suddetto rischio.

Né dalla documentazione in atti né dalle prove per testi espletate emerge invece in alcun modo che la convenuta abbia fornito all'attrice tale informazione [la convenuta ha prodotto esclusivamente un'avvertenza relativa all'investimento SICAV, nella quale si fa presente la rischiosità, in generale, degli investimenti in divisa estera, si evidenzia l'inadeguatezza dell'investimento rispetto al profilo di rischio della cliente e si richiede in proposito una specifica autorizzazione (si tratta del doc. 8), ma tale avvertenza, oltre che assolutamente generica in merito alle caratteristiche del prodotto, non risulta né sottoscritta dall'attrice, né altrimenti ad essa comunicata].

Anche sulla sola base dell'art. 1337 cc, che impone alle parti, nella fase precontrattuale, un comportamento secondo buona fede, è dunque indubbio che la convenuta debba rispondere, a titolo di responsabilità precontrattuale, dei danni subiti dall'attrice.



Né in proposito appare fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta. Premesso che è in atti una raccomandata dell'attrice di richiesta di restituzione delle somme e di risarcimento del danno, ricevuta il 13.11.06, occorre infatti considerare che la prescrizione in discorso deve ritenersi essere iniziata a decorrere non già dal momento dell'acquisto dei titoli, bensì dalla concretizzazione del danno, e/o comunque dalla consapevolezza, da parte dell'attrice, della natura rischiosa degli investimenti, eventi questi, entrambi, che non possono ragionevolmente essere fatti risalire a prima del *default* dello stato argentino (è a tale epoca, non sussistendo in atti elementi che inducano ad anticiparla, che deve ragionevolmente essere collocata l'insorgenza del dubbio anche in merito all'investimento SICAV), vale a dire a fine 2001, e dunque a meno di 5 anni prima della suddetta raccomandata.

Per quanto concerne l'importo dei danni, essi ammontano in sostanza alla perdita subita dall'attrice, per il calcolo della quale occorre sottrarre all'importo investito, vale a dire € 31.000,00, da un lato la cedola riscossa dall'attrice, vale a dire € 2.275,00, dall'altro il prezzo di cessione dei titoli, vale a dire € 10.636,13 (la somma, allegata dalla convenuta nella seconda memoria *ex art.* 183⁶ cpc, non è contestata; in relazione a tale cessione mette appena conto chiarire che non è fondata l'eccezione di carenza di interesse ad agire / legittimazione attiva; la cessione non è infatti né incompatibile con la richiesta risarcitoria né in alcun modo tale da privarla di utilità o da trasferire su altri il danno). All'esito di tale calcolo, la perdita subita dall'attrice, ed al cui risarcimento la convenuta dovrà dunque essere condannata, ammonta ad € 18.088,87, somma questa alla quale dovranno essere aggiunti gli interessi legali (comprensivi della rivalutazione, in quanto maggiori), dall'epoca dell'investimento al saldo.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale

condanna la convenuta a versare all'attrice, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 18.088,87, oltre interessi come indicato;

condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in € 7.020,00 per compenso del difensore oltre spese di ctu, come liquidate, ed oltre cap e iva di legge.

Il Giudice
GIUDICE
M. Forciard

